

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

(rev.01)

Versione approvata durante l'Assemblea dei Soci tenutasi

a Roma il giorno 10 dicembre 2021

TITOLO PRIMO - RAGIONE SOCIALE

ART. 1 – DENOMINAZIONE, COSTITUZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione per il Controllo la Diagnostica e la Sicurezza di Strutture Infrastrutture e Beni Culturali (acronimo CODIS) con sede legale in via Monte Urano 76 – 00138 Roma.

ART. 2 – FINALITA'

Le finalità dell'Associazione sono:

1. la tutela la rappresentanza e la valorizzazione della figura del tecnico esperto in diagnostica di strutture, infrastrutture e beni culturali;
2. la promozione, divulgazione della cultura della diagnostica, in riferimento alla sicurezza strutturale delle costruzioni e dell'importanza delle prove e controlli per una corretta ed efficace progettazione e realizzazione di interventi di verifica di vulnerabilità, recupero, restauro, miglioramento, adeguamento e della ricerca nel campo dell'ingegneria civile, industriale e dell'architettura;
3. la ricerca per il miglioramento delle tecnologie e metodologie nel campo della diagnostica, in particolare riguardo al recupero ed alla conservazione del patrimonio edilizio esistente, delle infrastrutture e dei beni culturali;
4. la divulgazione tecnico-scientifica collegata alla figura del tecnico esperto in diagnostica per le prove, i monitoraggi ed i controlli diretti, semidiretti e indiretti attraverso l'informazione continua e gli aggiornamenti periodici ordinari e straordinari;
5. la valorizzazione delle società e dei professionisti che operano nel campo della diagnostica strutturale attraverso politiche di gestione della qualità dei servizi e delle qualifiche del personale dirigente ed esecutore delle attività di controllo;
6. la promozione delle attività di informazione, formazione e qualificazione degli operatori addetti alla diagnostica collegati al raggiungimento di obiettivi di qualità;
7. la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo dell'attività associativa favorendo lo scambio di idee, informazioni, esperienze, conoscenze e la collaborazione tra i Soci.

Detti obiettivi sono perseguibili anche con partenariati e federazioni con altre

associazioni aventi le medesime finalità.

ART. 3 – NATURA

L'Associazione:

1. non persegue scopi a fini di lucro;
2. è espressione di assoluta libertà ed indipendenza;
3. ha carattere divulgativo, tecnico, scientifico e culturale;
4. ha carattere di rappresentanza della figura del tecnico esperto in diagnostica di strutture, infrastrutture, beni culturali, culturali;
5. è apartitica ed apolitica.

ART. 4 – ATTIVITÀ

L'Associazione promuove, patrocina ed organizza eventi (manifestazioni, congressi, incontri, convegni etc...) a carattere scientifico e culturale a livello nazionale ed internazionale.

L'Associazione promuove corsi di formazione, borse di studio e pubblicazioni tecnico scientifiche. Propone e partecipa a progetti di Ricerca, finanziati e non, a livello nazionale e internazionale.

L'Associazione svolge attività di rappresentanza in favore ed a tutela degli associati presso enti ed istituzioni in merito alle attività legislative e regolamentari inerenti alla sua natura e finalità.

L'Associazione svolge attività di tutela dei soci in merito alle controversie generate dall'attività legislativa di enti ed istituzioni.

L'Associazione rappresenta i soci e svolge attività permanente nelle commissioni tecnico scientifiche per la creazione ed aggiornamento delle norme nazionali, comunitarie e internazionali nel campo delle prove, controlli, monitoraggi e diagnostica su strutture infrastrutture e beni culturali.

L'Associazione non può svolgere né attività né assistenza diretta per l'esecuzione di prove e controlli.

ART. 5 – RAPPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

L'Associazione promuove, instaura e mantiene rapporti di collaborazione con altre Associazioni affini e con tutti i Dipartimenti, Istituti, Enti, Centri Studi e di Ricerca, che operano nel settore scientifico e delle prove, controlli, monitoraggi e diagnostica su strutture infrastrutture e beni culturali sia in Italia che all'estero.

TITOLO SECONDO – I SOCI

ART. 6 – TIPOLOGIA ASSOCIATIVA

L'Associazione di categoria è composta da:

1. Socio Fondatore

Un soggetto, sia in forma di impresa che di libero professionista, che abbia sottoscritto l'atto di costituzione dell'Associazione e che contestualmente abbia sostenuto, in forma diretta o indiretta le azioni amministrative volte alla tutela della categoria del Tecnico Diagnosta nell'ambito della riforma dell'attività professionale scaturita dal DM 17 gennaio 2018 (c.d. NTC2018). Lo status del socio fondatore è garantito dall'Art. 35 NORME TRANSITORIE del presente Statuto. Alla decadenza delle norme transitorie lo status del socio fondatore rientrerà in una delle tipologie di seguito elencate. Il socio fondatore, trascorso il primo anno dalla fondazione contribuisce economicamente a seconda della categoria sociale in cui è inquadrato (ordinario, ente, etc.).

2. Socio Ordinario

Un soggetto che opera nel settore delle prove, controlli, monitoraggi e diagnostica su strutture infrastrutture e beni culturali e/o interessato alla promozione degli obiettivi dell'Associazione; esso contribuisce con il versamento di una quota associativa. Ha tutti i diritti, facoltà e privilegi ed è sottoposto a tutti gli obblighi che l'adesione all'Associazione comporta, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento. Esercita funzioni di elettorato attivo e passivo. Ha diritto di intervenire e di votare in Assemblea e può candidarsi ed essere eletto a ogni carica dell'Associazione. Dovrà versare senza ritardo le sue quote.

3. Socio Sostenitore

Un soggetto interessato alla promozione degli obiettivi dell'Associazione, che la sostiene con libera contribuzione anche economica. Non esercita funzioni di elettorato attivo e passivo.

4. Socio Studente

Tutti gli studenti di Università, Scuole Secondarie Superiori, Scuole di Specializzazione interessati al settore e di età uguale o inferiore ai 30 anni. Contribuisce con una quota annuale ridotta.

5. Socio Ente

Le Società, gli Enti, gli Istituti, i Centri di Ricerca, le Scuole, le Università, etc. le cui attività si svolgono nell'ambito di cui all'Art. 2 del presente Statuto. Contribuisce con una quota annuale a vantaggio dell'Associazione. Il Socio Ente può designare, salvo deroghe in aumento stabilite dall'Assemblea soci, un numero minimo di 3 rappresentanti (delegati), ciascuno dei quali avente diritto di voto in Assemblea. Ciascuno dei rappresentati del socio Ente ha gli stessi diritti e doveri del socio ordinario.

6. Socio Onorario

Un soggetto che abbia contribuito e contribuisca in maniera significativa e costante allo sviluppo dell'Associazione e/o che abbia particolari meriti tecnico scientifici nell'ambito di attività dell'Associazione. La qualifica di Socio onorario è valida a vita. È concessa dall'Associazione, su proposta di qualunque Socio, attraverso il parere favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo. Il Socio Onorario deve accettare per iscritto la proposta dell'Associazione. L'Assemblea soci ratifica nella prima seduta la nomina. Il ruolo di socio Onorario non è incompatibile con quello delle altre categorie sociali. Non sono ammesse più di tre qualifiche di soci onorari per anno di esercizio.

ART. 7 – AMMISSIONE

I Soci di cui all'art.6 (ad esclusione di quelli onorari) acquisiscono tale qualifica a seguito dell'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo di loro domanda scritta.

L'ammissione diventa effettiva soltanto dopo l'avvenuto pagamento della quota associativa.

La proposta di ammissione deve essere presentata all'attenzione del Consiglio Direttivo. L'ammissibilità della richiesta è soggetta a valutazione riguardo al Codice Etico dell'Associazione. Su richiesta del Consiglio Direttivo, la domanda di ammissione dovrà essere supportata da idonea documentazione comprovante la vicinanza del socio agli obiettivi ed alle finalità del presente Statuto.

ART. 8 – DECADENZA

La qualifica di Socio si perde:

1. per dimissioni;
2. per morosità;
3. per radiazione;
4. per incompatibilità.

Le dimissioni devono essere presentate con nota a mezzo PEC al Presidente dell'Associazione ed hanno efficacia dal giorno stesso della ricezione. Le dimissioni del Socio fanno automaticamente decadere quest'ultimo anche da tutti i ruoli organici eventualmente ricoperti non essendo necessaria a tal fine un'eventuale ulteriore manifestazione di volontà.

La decadenza per morosità viene deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso di mancato versamento della quota associativa per almeno un anno.

Per la radiazione si rinvia agli artt. 25 e 26 del presente Statuto.

TITOLO TERZO – PATRIMONIO SOCIALE

ART. 9 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni;
2. introito delle quote associative ordinarie e straordinarie;
3. ricavi derivanti dalle attività svolte dall'Associazione;
4. contributi, erogazioni e lasciti in denaro da parte di Enti e Privati;
5. redditi patrimoniali.

Il patrimonio dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato alle finalità di cui all'Art.2 del presente Statuto.

ART. 10 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. I rendiconti consuntivi e bilanci preventivi dovranno essere presentati per l'approvazione all'Assemblea dei Soci nell'anno successivo cui si riferisce l'esercizio finanziario.

ART. 11 – QUOTA ASSOCIATIVA

Il versamento della quota, di costituzione o annuale, non crea diritti di partecipazione economica o patrimoniale e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

TITOLO QUARTO – ORDINAMENTO

ART. 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci:

- è l'organo sovrano dell'Associazione;
- è composta da tutti i Soci in regola con la quota associativa;
- può essere Ordinaria o Straordinaria.

ART. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria si riunisce una volta all'anno.

La convocazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e viene effettuata mediante PEC indirizzata ai Soci aventi diritto, almeno 30 giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea Ordinaria:

- delinea la politica ed i programmi che l'Associazione intende pianificare;
- revisiona ed approva la relazione dell'attività, il bilancio preventivo, il programma di attività, il rendiconto consuntivo;
- determina le quote annue associative;
- proclama, su proposta del Consiglio Direttivo, i Soci Onorari;

- elegge, per la durata di tre anni, il Consiglio Direttivo;
- stabilisce il numero massimo dei componenti del Consiglio Direttivo;
- stabilisce deroga al numero dei delegati dei soci Ente (Art. 6) aumentandone la rappresentanza fino ad un massimo di 5.

ART. 14 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento dell'anno.

La convocazione è effettuata dal Presidente, sentito il Segretario Generale. Può anche essere richiesta mediante comunicazione PEC indirizzata al Presidente e sottoscritta da almeno un terzo dei Soci aventi diritto. Viene convocata almeno 15 giorni prima della data stabilita, mediante PEC indirizzata ai Soci aventi diritto.

L'Assemblea Straordinaria può decidere su:

- problematiche che rivestono carattere di straordinarietà tale da non potersi configurare di competenza del Consiglio Direttivo e/o carattere di emergenza tale da dover essere affrontate prima della riunione dell'Assemblea Ordinaria;
- modifiche ed emendamenti statutari;
- scioglimento dell'Associazione.

ART. 15 – REGOLE E VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea dei Soci (ordinaria e straordinaria) è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci con diritto di voto o delegati, mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per Socio delegato. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea o di effettuare delega i Soci in regola con i versamenti della quota annuale associativa. Sono elettori ed eleggibili i Soci che hanno compiuto la maggiore età. Le comunicazioni di convocazione delle assemblee devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Non è ammesso l'esercizio della delega per tutte quelle operazioni a scrutinio segreto, come l'elezione dei membri delle cariche elettive.

L'ordine del giorno dell'Assemblea viene proposto dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea (in tal caso l'argomento deve essere proposto da almeno un terzo dei soci in regola con la quota associativa). Deve in ogni caso essere noto al momento dell'atto di convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente ed il Segretario Generale hanno il compito di controllare la validità della convocazione ed il regolare svolgimento dei lavori, di registrare l'approvazione od il rifiuto delle mozioni, di provvedere alla stesura di apposito verbale. Il Presidente ed il Segretario Generale accertano l'effettiva corrispondenza dei presenti, con i Soci aventi diritto al voto. In occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo il Presidente dell'Assemblea, ricevuto il verbale dei risultati elettorali dalla Commissione Elettorale, provvede alla convocazione del

Consiglio Direttivo dei neo-eletti. Tale organo dovrà essere insediato non oltre il trentesimo giorno dalla data della loro elezione. Nel frattempo rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione i suddetti organi uscenti.

ART. 16 – ORGANI DI GOVERNO DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi di governo dell'associazione:

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario Generale;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Probiviri.

ART. 17 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di Consiglieri, con minimo di n. 9, eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Le cariche personali non sono soggette a delega. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed inizia la sua attività con il proprio insediamento e dopo lo scambio di consegne con il Consiglio Direttivo uscente.

Il Consiglio Direttivo:

a) elegge al proprio interno:

- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- i Consiglieri Delegati alle varie attività statutarie;

b) nomina le Commissioni speciali e gli Uffici;

c) formula il programma di attività Sociale;

d) designa eventuali membri incaricati o altri collaboratori per le attività Sociali;

e) emana i Regolamenti interni;

f) convoca l'Assemblea dei Soci e ne ratifica l'ordine del giorno;

g) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

h) provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione essendo investito di ogni potere necessario;

i) nomina, fra i soci, i rappresentanti Regionali o Interregionali;

l) delibera circa l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei Soci e sulla adozione dei provvedimenti disciplinari.

m) istituisce ed aggiorna il Codice Etico a cui devono attenersi gli associati;

n) stabilisce l'eventuale dotazione organica a servizio dell'Associazione valutando l'assunzione di personale.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante pec dal Presidente o, in sua mancanza o per

espressa delega, dal vice Presidente. La Convocazione stabilisce altresì il luogo dell'adunanza. È ammessa l'adunanza attraverso piattaforme informatiche purché il numero di tali convocazioni non superi il 90% annuo delle stesse.

Al Consiglio Direttivo è ammessa la partecipazione senza diritto di voto dei "Past President" (ex presidenti).

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando interviene la maggioranza assoluta dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale la volontà di voto del Presidente.

I Consiglieri che nel corso del mandato rendessero vacante, per dimissioni, la carica oppure non presenziassero ad almeno il 60% delle riunioni indette vengono sostituiti dai Soci che nella graduatoria elettorale hanno riportato il maggior numero di voti immediatamente dopo l'ultimo eletto. In caso di esaurimento della graduatoria elettorale si procede ad una elezione per la surroga del seggio vacante.

I Consiglieri subentrati in carica vi permangono sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri si deve convocare entro sessanta giorni l'Assemblea dei Soci, affinché proceda a nuove elezioni. Nel caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dal Presidente che può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.

La carica di consigliere e quindi, tutte le cariche elettive in seno al Consiglio Direttivo, non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi. Pertanto, il consigliere che ha svolto tale funzione per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile.

ART. 18 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto in seno al Consiglio Direttivo. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio. È responsabile dell'attuazione delle finalità dell'associazione e risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Soci. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente.

Il Presidente mantiene i rapporti di collaborazione con le altre Associazioni di categoria ed in generale con tutti gli Istituti, gli Enti, i Centri Studi e di Ricerca che operano nei settori affini o omologhi.

Il Presidente, sentito il Segretario Generale, provvede alla convocazione delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea soci.

ART. 19 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Presidente in seno al Consiglio Direttivo. Collabora con il Presidente nella guida dell'Associazione e lo sostituisce in tutti quei casi in cui al Presidente non è possibile partecipare negli Organi dell'Associazione od in tutte le altre

manifestazioni dove è richiesta la sua presenza e, sempre in caso di suo impedimento, di fronte a terzi ed in giudizio. Al vice Presidente, il Presidente può conferire delega per specifiche materie di interesse sociale e per l'attuazione del programma.

ART. 20 – IL DIRETTORE

Il Consiglio Direttivo può nominare, in caso di esigenza e per la stessa durata del Consiglio Direttivo, un Direttore cui affidare il coordinamento delle funzioni gestionali nell'ambito dell'attività dell'Associazione di cui all'Art.4. La carica di Direttore non è compatibile con nessuna delle cariche elettive e può essere scelta all'esterno dell'associazione.

ART. 21 – IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e dà esecuzione a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. Il Segretario Generale è addetto alla redazione ed alla tenuta dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Tutte le domande di visione degli atti amministrativi sociali andranno indirizzate congiuntamente al Segretario ed al Presidente. La Segreteria Generale non ha poteri decisionali autonomi che abbiano implicazioni o rilevanza economica.

ART. 22 – IL TESORIERE

Il Tesoriere dell'Associazione è responsabile dell'amministrazione economica dell'Associazione secondo le delibere del Consiglio Direttivo; ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta, ai fini dell'approvazione del rendiconto annuale, una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati.

ART. 23 – LA GIUNTA ESECUTIVA

In casi di urgenza le decisioni esecutive possono essere prese dalla Giunta esecutiva e successivamente poste all'attenzione del Consiglio Direttivo per opportuna convalida. La Giunta è composta dai seguenti membri:

- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario Generale;
- Il Tesoriere.

TITOLO QUINTO - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 24 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri eletti dall'Assemblea Ordinaria contestualmente al rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri svolge i seguenti compiti:

- dare al Consiglio Direttivo il proprio parere sulla decadenza per radiazione dei Soci;
- comporre amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci dell'Associazione, sull'interpretazione e applicazione del presente statuto (e del Codice Etico e Regolamenti) fra i soci per quanto riguarda problemi e circostanze in contrasto con lo spirito e le finalità associative.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri, trasmesse per iscritto al Consiglio Direttivo, dovranno essere motivate e saranno vincolanti. La carica di Membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

ART. 25 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I Soci che incorrano in inadempimenti agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice Etico o per i quali siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, possono essere sottoposti ai seguenti provvedimenti disciplinari:

- la deplorazione;
- la sospensione;
- la radiazione.

ART. 26 - MECCANISMI DEL PROVVEDIMENTO

I provvedimenti di cui all'Art. 25 sono adottati dal Collegio dei Probiviri, il quale compie opportuna istruttoria sentendo il Socio interessato. Il Collegio dei Probiviri decide altresì, in merito alla decorrenza ed al regolamento dei rapporti.

Il Consiglio Direttivo ratifica le decisioni del Collegio dei Probiviri o può richiedere eventuali approfondimenti allo stesso.

Avverso ai provvedimenti è ammesso il ricorso all'Assemblea Ordinaria.

Il Socio decaduto per qualsiasi motivo, ivi comprese le dimissioni volontarie o la decadenza per morosità, perde ogni diritto sul patrimonio Sociale.

TITOLO SESTO – MEMBRI INCARICATI

ART. 27 – COMITATO SCIENTIFICO

Al fine di raccordare il lavoro dell'Associazione al mondo della Ricerca Scientifica ed all'Università ed al fine di promuovere il miglioramento delle norme specifiche e di settore è costituito un comitato scientifico di cui fanno parte personalità del mondo accademico e Soci designati dal Consiglio Direttivo. Fa parte di diritto del Comitato scientifico il Presidente che all'uopo convoca il Comitato o delega la funzione ad uno dei membri del Comitato.

ART. 28 – I CONSIGLIERI E SOCI DELEGATI DELL'ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo può delegare per specifiche materie sia Soci che gli stessi Consiglieri. Ai Soci possono essere delegati, per il tramite di Commissioni (funzione collegiale) o Uffici (funzione individuale) materie e compiti al fine di sovrintendere e/o eseguire speciali attività associative. Ai Consiglieri possono essere delegati oltre alle facoltà delegate ai Soci, anche compiti di rappresentanza istituzionale.

ART. 29 – LE SEZIONI REGIONALI

L'Associazione, nella promozione delle finalità di cui all'Art. 2 sul territorio nazionale, articola il proprio lavoro divulgativo attraverso l'individuazione di soci delegati su scala regionale (o interregionale). La carica di socio delegato regionale è incompatibile con le altre cariche elettive. La carica di socio delegato regionale è conferita dal Consiglio Direttivo.

TITOLO SETTIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 30 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Lo Statuto può essere modificato solo nella maniera prevista nel presente articolo. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte con le modalità seguenti:

- nei primi ventiquattro mesi dalla costituzione dell'associazione su indicazione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo per sanare incongruità o integrare aspetti ritenuti essenziali;
- in ogni momento da parte di Soci, in numero non inferiore a un decimo dei Soci, al Consiglio Direttivo attraverso petizioni contenenti la sostanza degli emendamenti; il Consiglio Direttivo sottometta, per l'adozione, gli emendamenti proposti dalle suddette petizioni all'Assemblea Straordinaria dell'Associazione che comunque deve essere convocata entro 1 anno, pena la decadenza del Consiglio Direttivo;
- in ogni momento da parte del Consiglio Direttivo che può, con voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, sottoporre all'Assemblea Straordinaria dell'Associazione per l'adozione le modifiche allo Statuto proposte.

La notifica delle proposte di emendamento allo Statuto sarà inviata ai Soci almeno sessanta giorni prima della data dell'Assemblea Straordinaria nella quale gli emendamenti dovranno essere considerati.

Gli emendamenti saranno adottati con voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci presenti (o rappresentati) alla suddetta Assemblea Straordinaria.

Gli emendamenti allo Statuto andranno in vigore dopo la loro adozione da parte dell'Assemblea Straordinaria con decorrenza stabilita dalla medesima Assemblea.

ART. 31 – I REGOLAMENTI

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di adottare ed emanare Regolamenti dell'Associazione compatibili con il presente Statuto.

I Regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo sono immediatamente esecutivi previa notifica a mezzo PEC, ma debbono comunque essere sottoposti alla ratifica dell'Assemblea Ordinaria immediatamente successiva alla emanazione dei Regolamenti stessi.

A tal riguardo il Codice Etico si intende a tutti gli effetti un Regolamento.

ART. 32 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 33 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non potrà sciogliersi che per il voto dell'Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo.

La proposta di scioglimento deve essere comunicata ai Soci almeno due mesi prima della riunione indetta per la deliberazione.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci presenti (o rappresentati) all'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e la destinazione del patrimonio dell'Associazione.

ART. 34 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

ART. 35 – NORME TRANSITORIE

Tutte le cariche elettive dell'Associazione possono essere ricoperte, per i primi 3 mandati consiliari, solo dai Soci fondatori (o dai delegati per i soci ente).

La prima assemblea di fondazione si intende autoconvocata.

La prima assemblea elegge per acclamazione il Presidente provvisorio di Assemblea che resta in carica fino all'elezione del Presidente in seno alla prima seduta utile di Consiglio Direttivo.

Il Presidente Provvisorio di Assemblea constata la regolarità della seduta ed accertato il numero e l'identità dei presenti e del versamento delle quote di contribuzione così come da apposito Regolamento che qui si intende riportato e trascritto, nomina 2 segretari di Assemblea e 2 Scrutatori.

Gli Scrutatori non devono figurare fra i candidati alle cariche elettive.

La prima assemblea approva il presente Statuto con apposito Atto Costitutivo.

Il Presidente Provvisorio di Assemblea presiede i Comizi elettorali. Se opta per l'elezione alla carica di Consigliere deve subito rifiutare l'incarico conferitogli per acclamazione prima dell'inizio dei comizi elettorali.

La prima assemblea procede all'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

Il Presidente provvisorio di Assemblea proclama gli eletti e convoca la prima adunanza del Consiglio Direttivo entro 15 giorni.

Nel caso in cui il Presidente provvisorio rifiuti l'incarico conferitogli prima dell'inizio dei comizi elettorali si procederà alla proclamazione degli eletti per acclamazione.

Il primo mandato delle cariche elettive dura in via eccezionale 4 anni per consentire le necessarie operazioni di avvio dell'attività associativa.